

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N° 29 IN DATA 14.12. 2005

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 25.12.2005

Indice

CAPO 1° - GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI	1
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 2 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE	1
ART. 3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE	1
 CAPO 2° - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA	 2
ART. 4 - SERVIZI SVOLTI CON ARMI	2
ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA	2
ART. 6 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA	2
ART. 7 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA	3
ART. 8 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO	3
 CAPO 3° - TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI	 4
ART. 9 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA	4
ART. 10 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO	4
ART. 11 - CUSTODIA DELLE ARMI	5
ART. 12 - CASSAFORTE	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 13 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI	5
 CAPO 4° - ADDESTRAMENTO	 6
ART. 14 - ADDESTRAMENTO AL TIRO	6
ART. 15 - PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO	6
 CAPO 5° - DISPOSIZIONI FINALI	 7
ART. 16 - NORME INTEGRATIVE	7

CAPO 1°

GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, l'armamento degli Agenti di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n° 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per difesa personale agli Agenti, in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico di Cal. 9 x 21, sia per il personale maschile che femminile.

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Vercelli è di 1 (uno)

Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione agli Agenti di Polizia Municipale, è quello massimo consentito dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione agli agenti al Corpo di Polizia Municipale, al locale del Comando dei Carabinieri.

CAPO 2°

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli Agenti di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli Agenti di Polizia Municipale in possesso delle qualità di Agente di P.S.. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Vercelli.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART. 6

MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.

E' consentito il porto dell'arma in dotazione, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Qualora l'Operatore di Polizia Municipale indossi l'abito borghese, porterà l'arma in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli Agenti di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via di continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Vercelli ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO 3°

TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI

ART. 9

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il consegnatorio previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatorio quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Vercelli.

Dalla riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10

ART. 10

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'Agente di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia all'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S. al locale Comando dei Carabinieri;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivi art. 14;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.

ART. 11

CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate, quelle di riserva e le munizioni, in dotazione alla Polizia Municipale sono custodite in cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocata nel Municipio.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dall'Agente in servizio e in caso di sua assenza o di impedimento, dal Responsabile del Servizio, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n°110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART. 12

CASSAFORTE

Le chiavi di accesso al locale in cui è custodita la cassaforte e la cassaforte stessa, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi che ne risponde.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente visitate dal Segretario Comunale.

ART. 13

SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione alla Polizia Municipale, custodite nella cassaforte, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

CAPO 4° ADDESTRAMENTO

ART. 14

ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli Agenti addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli Agenti in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione di Vercelli

, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n° 286. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Vercelli. E' facoltà degli Agenti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

ART. 15

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è rilasciata dal Questore di Vercelli, ai sensi della Legge 18.6.1969, n° 323 ed ha la durata di sei anni. A tal fine il Sindaco trasmette al predetto Questore, l'elenco nominativo degli Agenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., ed annota gli estremi dell'autorizzazione, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

CAPO 5° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7.3.1986, n° 65, del D.M. 4.3.1987, n° 145, della legge 18.4.1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del T.U. della legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n° 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.